

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1979

Modificazioni al decreto ministeriale 1° marzo 1974, recante norme per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore (*G.U. 15 marzo 1979, n. 74*).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO

E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, concernente l'approvazione del regolamento di esecuzione del precitato regio decreto-legge n. 1331;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1955, n. 1530, che modifica gli articoli 29 e 30 del regolamento di cui al citato regio decreto n. 824;

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale tra il Ministero dell'industria e del commercio ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto interministeriale 1° marzo 1974, recante norme per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore;

Considerato che il Ministero della difesa, alcuni istituti statali di istruzione tecnica e gli Ispettorati del lavoro hanno prospettato l'opportunità di modificare il decreto ministeriale 1° marzo 1974, al fine di renderlo più aderente alle attuali necessità delle categorie interessate a conseguire l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore;

Ritenuta la necessità di provvedere alle modifiche richieste, al fine di agevolare l'attività applicativa delle norme contenute nel citato decreto ministeriale 1° marzo 1974;

Decreta:

Art. 1

La lettera a) del primo comma dell'art. 6 del decreto ministeriale 1° marzo 1974 è sostituita dalla seguente:

"a) sia in possesso di laurea di ingegneria o di laurea in chimica industriale, di diploma di Istituto tecnico nautico - Sezione macchinisti o di Istituto tecnico industriale limitatamente alle specializzazioni: fisica industriale, industrie metalmeccaniche, industria navalmeccanica, meccanica, meccanica di precisione, termotecnica o di diploma di maturità professionale riconosciuto ad essi equipollente oppure sia in possesso del certificato di 2° grado, rilasciato a norma del presente decreto, da almeno un anno, purché abbia compiuto gli studi di istruzione obbligatoria".

Art. 2

I commi secondo e terzo dell'art. 16 del decreto ministeriale 1° marzo 1974 sono sostituiti dai seguenti:

"Ai medesimi sono dovuti, inoltre, quando debbono recarsi fuori dal luogo di residenza, le indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio, secondo le norme vigenti per la categoria di appartenenza.

All'esperto di cui al punto 3) dell'art. 29 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1955, n. 1530, qualora sia estraneo all'Amministrazione pubblica, compete, ai sensi dell'art. 28 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, il trattamento di missione previsto per i dipendenti dello Stato in attività di servizio, con qualifica non superiore a quella di dirigente generale".

Art. 3

Al secondo comma dell'art. 18 del decreto ministeriale 1° marzo 1974, sono soppresse le parole "trascriverne sul certificato i connotati".

Art. 4

I commi terzo e quarto dell'art. 20 del decreto ministeriale 1° marzo 1974 sono sostituiti dai seguenti:

"Sono equipollenti al certificato di 2° grado:

a) il titolo di capitano di macchina o di aspirante capitano di macchina della Marina mercantile;

b) il certificato di nomina a capo meccanico di 1^a, 2^a e 3^a classe della Marina militare;

c) il certificato di nomina a secondo capo meccanico della Marina militare o il certificato di nomina a sergente meccanico della Marina militare congiunto al certificato di frequenza, con buon esito, del corso di istruzione generale professionale (I.G.P.).

Sono equipollenti al certificato di 3° grado:

d) il certificato di nomina a sergente meccanico della Marina militare;

e) il certificato di nomina a meccanico navale di 1^a classe della Marina mercantile".

Art. 5

L'art. 21 del decreto ministeriale 1° marzo 1974 è sostituito dal seguente:

"Il riconoscimento delle equipollenze di cui al precedente articolo è ammesso entro e non oltre il periodo di cinque anni dalla cessazione del servizio alla conduzione di generatori di vapore, presso l'Amministrazione che ha rilasciato il titolo o certificato".

Art. 6

La lettera b) dell'art. 26 del decreto ministeriale 1° marzo 1974 è sostituita dalla seguente:

"b) i certificati di 2° grado generale e particolare, rilasciati ai sensi del decreto interministeriale 13 agosto 1937, sono equiparati al certificato di 2° grado, previsto dall'art. 1 del presente decreto".

Art. 7

Gli allegati 1 e 3 annessi al decreto ministeriale 1° marzo 1974 sono sostituiti rispettivamente dagli allegati 1 e 2 annessi al presente decreto.

Allegato 1

Prospetto delle sessioni di esami per il conseguimento dell'abilitazione
alla conduzione di generatori di vapore da tenersi periodicamente

<i>Sede degli esami</i>	<i>Epoca degli esami</i>
Aosta	Maggio - giugno
Torino	Maggio - giugno
Alessandria	Gennaio - febbraio
Asti	Ottobre - novembre
Biella	Ottobre - novembre
Cuneo	Settembre - ottobre
Novara	Marzo - aprile
Vercelli	Novembre - dicembre
Genova	Novembre - dicembre
La Spezia	Giugno - luglio
Savona	Aprile - maggio
Milano	Febbraio - marzo
Milano	Giugno - luglio
Milano	Ottobre - novembre
Bergamo	Maggio - giugno
Brescia	Marzo - aprile
Brescia	Settembre - ottobre
Como	Settembre - ottobre
Cremona	Settembre - ottobre
Mantova	Maggio - giugno
Pavia	Gennaio - febbraio
Varese	Gennaio - febbraio
Bolzano	Novembre - dicembre
Trento	Aprile - maggio
Venezia	Novembre - dicembre
Padova	Maggio - giugno
Treviso	Marzo - aprile
Verona	Settembre - ottobre
Vicenza	Gennaio - febbraio
Trieste	Maggio - giugno
Pordenone	Febbraio - marzo
Udine	Novembre - dicembre
Bologna	Maggio - giugno
Ferrara	Settembre - ottobre
Forlì	Gennaio - febbraio
Modena	Novembre - dicembre
Parma	Settembre - ottobre

Piacenza	Marzo - aprile
Reggio Emilia	Gennaio - febbraio
Firenze	Novembre - dicembre
Arezzo	Settembre - ottobre
Livorno	Luglio - agosto
Lucca	Maggio - giugno
Pisa	Gennaio - febbraio
Perugia	Marzo - aprile
Terni	Settembre - ottobre
Ancona	Maggio - giugno
Ascoli Piceno	Febbraio - marzo
Pesaro	Settembre - ottobre
Roma	Maggio - giugno
Latina	Febbraio - marzo
Rieti	Ottobre - novembre
L'Aquila	Maggio - giugno
Chieti	Aprile - maggio
Pescara	Ottobre - novembre
Teramo	Febbraio - marzo
Campobasso	Ottobre - novembre
Napoli	Novembre - dicembre
Salerno	Maggio - giugno
Bari	Settembre - ottobre
Brindisi	Novembre - dicembre
Foggia	Maggio - giugno
Lecce	Marzo - aprile
Taranto	Gennaio - febbraio
Reggio Calabria	Gennaio - febbraio
Catanzaro	Giugno - luglio
Cosenza	Settembre - ottobre
Palermo	Maggio - giugno
Caltanissetta	Maggio - giugno
Catania	Marzo - aprile
Messina	Settembre - ottobre
Siracusa	Novembre - dicembre
Trapani	Novembre - dicembre
Cagliari	Settembre - ottobre
Sassari	Giugno - luglio

Allegato 2

Mod. (1)

Ministero del lavoro Associazione nazionale

e della previdenza sociale per il controllo della combustione

(Legge 16 giugno 1927, n. 1132)

Ispettorato provinciale del lavoro di

CERTIFICATO DI ABILITAZIONE

PER LA CONDOTTA DEI GENERATORI A VAPORE

(1) Approvato con decreto ministeriale 1° marzo 1974 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 10 aprile 1974) e successive modificazioni.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ispettorato provinciale del lavoro di

.....

CERTIFICATO DI ABILITAZIONE

PER LA CONDOTTA DEI GENERATORI A VAPORE



Firma del titolare

.....

Nome e cognome

.....

Luogo di nascita

.....

Provincia di data di nascita

.....

Avvertenza - Il conduttore deve essere sempre in grado di esibire il presente certificato ad ogni richiesta di funzionari ed agenti.

N. del registro

Ispettorato provinciale del lavoro

di

CERTIFICATO DI ABILITAZIONE DI GRADO (1)

Il capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro di

.....

.....

.....

Visto il risultato degli esami sostenuti dinanzi la commissione esaminatrice di

.....

.....

.....

.....

.....

..... in data

.....

Autorizza

Il sig.

.....

a condurre (2)

.....
.....
.....
.....

....., addì19 ...

Il capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro

.....

(1) Indicare in grado in lettere.

(2) Ripetere la dizione di cui all'art. 1 (classifica patente) comprendente il certificato conseguito.

N.del registro

Ispettorato provinciale del lavoro

di

CERTIFICATO DI ABILITAZIONE DI GRADO (1)

per equipollenza od equiparazione (art. 20 o 26)

Il capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro di

.....
.....
.....

Visto il (2)

.....

.....
.....

.....
.....

rilasciato in data

.....

Autorizza

Il sig.

.....

a condurre (3)

.....

....., addì 19

Il capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro

.....

(1) Indicare in grado in lettere.

(2) Precisare il titolo o il certificato del quale è in possesso il titolare e la relativa equipollenza o equiparazione ai sensi degli articoli 20 o 26 del decreto ministeriale.

(3) Indicare la producibilità del generatore di vapore.

VALIDITA'

Il presente certificato a norma del decreto ministeriale 1° marzo 1974 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 16 aprile 1974), ha validità di cinque anni dalla data del suo rilascio e scade, comunque al compimento del 65° anno di età del titolare.

Alla scadenza del quinquennio deve essere presentato per il rinnovo al competente Ispettorato provinciale del lavoro.

RINNOVI

1) Il certificato di abilitazione n. del registro è rinnovato

sino al

.....

....., addì19

Il capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro

.....

2) Il certificato di abilitazione n. del registro è rinnovato

sino al

.....

....., addì19

Il capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro

.....

3) Il certificato di abilitazione n. del registro è rinnovato

sino al

.....

....., addì19

Il capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro

.....

4) Il certificato di abilitazione n. del registro è
rinnovato

sino al

.....

....., addì 19

Il capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro

.....

5) Il certificato di abilitazione n. del registro è
rinnovato

sino al

.....

....., addì 19

Il capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro

.....

PROVVEDIMENTI A CARICO DEL CONDUTTORE

per infrazioni agli articoli 31 e 32 del regolamento 12 maggio 1927, n. 824.

.....

...

.....

...

.....

...

